

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI POTENZA  
Sezione Civile - Giudice del Lavoro**

**Sentenza n.590/2013**

Il Tribunale di Potenza. in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro. Dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all'udienza del 18.10.2013. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 92/2011 RG vertente

*FRA*  
(...)  
RICORRENTE -

*ED*

Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. ed (...)in persona del suo dirigente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici, in Potenza elettivamente sono domiciliati, giusta comparsa di costituzione e risposta:

-RESISTENTI-

Conclusioni; come in atti.

*FATTO E DIRITTO*

Con ricorso depositato l'8.3.2011 e ritualmente notificato, (...), docente presso (...), ha domandato l'accertamento della nullità della sanzione disciplinare del 23.12.2010, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci e la condanna delle resistenti alla reintegra dei diritti retributivi, previdenziali e di carriera conseguenti alla applicazione della illegittima sanzione, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa.

La domanda va accolta.

Dalla documentazione versata agli atti emerge che l'addebito mosso al docente scaturiva dal volantinaggio da quest'ultimo effettuato all'interno ed all'esterno dell'Istituto scolastico nelle giornate del 16 e 17 novembre 2010. La dirigente contestava al docente di avere diffuso una lettera aperta nella quale lo stesso aveva stigmatizzato l'irrogazione di una ingiusta sanzione nei confronti della moglie (docente della medesima scuola) ed aveva denunciato il clima teso e conflittuale che si era ingenerato nell'Istituto. La stessa riteneva che il volantinaggio aveva cagionato pregiudizio al sereno svolgimento delle lezioni, (in giorni però successivi al volantinaggio) nonché all'immagine dell'Istituto anche rispetto agli studenti e, soprattutto, che il medesimo fatto integrasse violazione della privacy della docente cui la lettera aperta si riferiva, nonché gli estremi del reato di violazione di segreto di ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 326 c.p.

Da tanto scaturiva l'adozione del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci.

Stante tutto quanto sopra, il procedimento disciplinare esercitato dalla dirigente risulta in aperto contrasto con i principi fondamentali di cui All'art. 7. comma 1, dello Statuto dei lavoratori.

La fonte del potere disciplinare demandato al datore di lavoro va individuato nell'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e di fedeltà del lavoratore.

Il primo dei limiti all'esercizio del potere disciplinare è costituito dal principio di legalità, in forza del quale le fattispecie cui si ricollegano conseguenze sanzionatorie devono essere codificate e le norme di riferimento devono essere portate a conoscenza dei lavoratori.

Le ovvie conseguenze che discendono dall'assunto di cui innanzi sono: che il perimetro normativo entro il quale il datore di lavoro può esercitare il potere disciplinare è predeterminato e che i riferimenti normativi legittimanti devono essere chiari ed identificabili, in primis per il destinatario della sanzione.

Dalla lettura della penultima premessa del provvedimento disciplinare del 23/12/2010 prot. U237 si evince che, la dirigente non parrebbe aver fatto applicazione, nella individuazione della sanzione, delle norme di riferimento che sono quelle di cui al Titolo I, Capo IV Parte III D.Lgs. 297/1994 (cfr. art. 91 del CCNL) ma nelle diverse norme di cui al D.Lgs. 165/2001, come modificate dal D.Lgs. 150/2009, ritenuto la stessa necessità della “adozione di interventi disciplinari più aggiornati ... rispetto a quanto regolamentato dal D.Lgs. 297/94, art. 492 – comma 2”.

D'altronde, la sanzione disposta non appare contemplata dal D.Lgs. 297/1994, mentre, invece, la stessa appare contemplata dall'art. 55 sexties del D.Lgs. 165/2001, nella modifica di cui al D.Lgs. 150/2009 che ricollega la “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre mesi” all'ipotesi di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Solo per completezza di esame si osserva che la norma di cui innanzi non si attaglierebbe comunque al fatto addebitato al lavoratore.

Conclusivamente, non appare sufficientemente specificata, nel provvedimento, la fonte normativa del potere disciplinare esercitato ed appare nel contempo evidente che quest'ultimo sia stato esercitato al di fuori delle norme che avrebbero dovuto trovare applicazione e che, invece, la dirigente ha ritenuto inadeguata.

La violazione del principio di legalità rende assolutamente nulla la sanzione applicata e tale rilievo, di ufficio, di carattere preliminare, preclude l'esame di altre questioni, quali la sanzionabilità della condotta o la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.

Pertanto, dal rilievo della nullità della sanzione, discende la condanna delle resistenti a reintegrare il lavoratore in tutti i diritti, retributivi, previdenziali e di carriera pregiudicati dalla sanzione.

Non appare, invece accoglibile la domanda risarcitoria, allegata in maniera generica e rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 ed alle attività processuali in concreto svolto, vanno poste in solido a carico dei resistenti, con pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo.

#### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. e (...) in persona del suo dirigente, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la nullità della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento del 23.12.2010 prot.ris. U 237, condanna le resistenti alla reintegrazione del lavoratore in ogni diritto di carriera, retributivo e previdenziale rinveniente dalla sanzione applicata;

2) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria proposta;

3) condanna le resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.800,00>, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo ,

Potenza 18.10.2013

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro